

STATUTO

GS MULTISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA PERTINI
18C

Numero REA: SS - 174918

Codice fiscale: 02434240905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 68374/38625 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	"GS MULTISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "GS MULTISS	
	SCS".	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Porto Torres all'in-	
	dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese. Il domicilio dei soci per tutti i rap-	
	porti con la società è quello risultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui	

all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in relazione all’inserimento lavorativo di un maggior numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato

	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di per-	
	seuire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo	
	1 comma 1 lettera B della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto	
	sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge	
	8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa	
	opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro	
	e continuità di occupazione alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavora-	
	tori a favore dell'impresa sociale saranno definite con appo-	
	sito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	
	ARTICOLO 5	

	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	dante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	
	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- escursioni turistiche in fuoristrada e barca;	
	- servizi di telesoccorso, pronto intervento e ambulatorio;	
	- indagini conoscitive sui bisogni locali;	
	- costruzione, montaggio e manutenzione di strutture civili ed	
	industriali in ferro, plastica, pvc, alluminio, acciaio, legno	
	e qualunque altro materiale simile;	
	- verniciature, sabbiature, carpenterie metalliche, saldature	
	e tubisteria;	
	- posa in opera di ponteggi su strutture industriali o civili;	
	- esecuzione di lavori di movimentazione, stivaggio merci e	
	prodotti industriali e commerciali;	
	- lavori di falegnameria in genere, assemblaggio, costruzione	
	di opere, strutture, mobili, arredi, infissi;	
	- esecuzione di servizi ecologici, antinquinamento e monito-	
	raggio ambientale;	
	- manutenzione, realizzazione e riparazione di impianti elet-	

	trici, idrici e termici di locali civili e industriali;	
	- lavori edili sia civili che industriali: costruzioni, manu-	
	tenzioni, demolizioni e tinteggiature;	
	- movimentazione terra, sbancamenti e trasporto a discariche	
	autorizzate;	
	- gestione di servizi amministrativi, commerciali, contabili e	
	tecnologici;	
	- lavori di bonifica di siti e materiali, in aree civili e in-	
	dustriali, contenenti o contaminati da amianto o da sostanze	
	tossiche nocive assimilate, trasporto e conferimento a disca-	
	rica delle stesse;	
	- riparazioni meccaniche, manutenzioni, elettrauto, lavori di	
	pompista e di carrozzeria, su motoveicoli, autoveicoli, veico-	
	li industriali, mezzi agricoli (inclusi i trattori), autobus,	
	mezzi oleodinamici (autogru, auto cestelli, argani), nonché	
	motori marini, compreso il collaudo e i tagliandi previsti per	
	il rodaggio, la consegna e la revisione;	
	- rilevamento dati sull'inquinamento ambientale (monitoraggio	
	ambientale);	
	- autosoccorso ed autolavaggio, elettrauto e gommista, centro	
	revisione auto fino a 3.500 kg. e motocicli;	
	- commercio, riparazione e rimessaggio di autoveicoli commer-	
	ciali,	
	industriali, privati e per movimento terra, di autovetture,	
	motocicli, imbarcazioni, motori marini, roulettes, campers;	

	- commercio di ricambi ed accessori, lubrificanti e pneumatici;	
	- noleggio, in campo nazionale ed internazionale, di autoveicoli di qualunque specie, di macchinari, manufatti ed attrezzature di cantiere e di imbarcazioni e natanti;	
	- gestione di autorimesse ed autoparcheggi pubblici o privati e di pontili ed ormeggi;	
	- gestione servizi in sistemi produttivi industriali, ambientali, alimentari, turistici;	
	- confezionamento, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari;	
	- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sanificazione e pulizia;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di legnami e derivati;	
	- Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;	
	- Taglio, lavorazione e piallatura del legno;	
	- Fabbricazione di imballaggi in legno e derivati;	
	- fabbricazione di prodotti vari in legno;	
	- fabbricazione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet, in legno pressato o materiali simili come sedimenti di caffè o semi di soia;	
	- commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;	
	- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;	

	- fabbricazione, assemblaggio e vendita sia all'ingrosso che	
	al dettaglio di pallet di legno;	
	- commercio al dettaglio e all'ingrosso di pellet;	
	- gestione magazzini, movimentazione merci da e per il magaz-	
	zino;	
	- promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come or-	
	ganizzazione di gare e tornei, attività di formazione, prepa-	
	razione e gestione di squadre ed attività simili.	
	La Cooperativa sociale, con l'apporto di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge 381/91, potrà gestire in forma	
	diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridi-	
	camente riconosciute, per conto di enti pubblici o privati, i	
	seguenti servizi:	
	a) gestione, custodia, manutenzione e pulizia cimiteri;	
	b) tutela beni ambientali, interventi per la difesa dell'am-	
	biente, servizi di prevenzione incendi, cura e manutenzione	
	del verde pubblico e privato, forestazione;	
	c) gestione di laboratori artigianali ed attività commerciali;	
	d) servizi di guardiania, manutenzione e pulizia, nonché rac-	
	colta anche differenziata dei rifiuti, di locali pubblici e	
	privati, quali a titolo esemplificativo: scuole, uffici pub-	
	blici, ecc.;	
	e) manutenzioni edili, stradali, marciapiedi, aree di interes-	
	se pubblico, manutenzioni civili in senso lato e segnaletica	
	stradale;	

	f) allestimento impianti ed attrezzature per il tempo libero;	
	g) allestimento, gestione e manutenzione impianti sportivi e piscine, nonché gestione e manutenzione di pontili e ormeggio barche;	
	h) servizio di distribuzione pasti, gestione mense sia pubbliche che private: mense aziendali, scolastiche, ospedaliere, ecc.;	
	i) servizio di scuolabus;	
	j) gestione biblioteche;	
	k) gestione, organizzazione e allestimento locali per feste, banchetti, buffet, distribuzione pasti e bevande in genere per manifestazioni pubbliche, private, sportive, ecc.;	
	l) gestire attività di serigrafia, tipografia, rilegatura, nonché di pubblicazione e distribuzione editoriale;	
	m) partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	
	n) aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e definiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperative.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati	

	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	

trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 6

La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie pre-

	vedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui	
	opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano ap-	
	portare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al	
	30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche pro-	
	fessionalità possano, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione	
	ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i	
	soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in	

	natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavoratori svantaggiati.	
	- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	- I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipando a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991.	
	- Tale categoria di soci deve essere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa.	
	- Ai soci volontari non va applicato alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	- Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e deliberate preventivamente o approvate successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e private.	

	- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a	
	norma di legge;	
	- Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	

nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della cooperativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i due terzi dell'assemblea dei soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese.

- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti

	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-	
	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	
	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.-	
	Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	

	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.	
	- Il numero dei collaboratori non è sottoposto a restrizioni.	
	- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono as-	
	sumere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	
	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	
	DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o	

	ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente	
	statuto;	
	e) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari	
	dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991	
	n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammis-	
	sione alla cooperativa;	
	f) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;	
	Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) - la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	

e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c)- se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci é quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 11	
	PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-	
	to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio	
	che non sia più in grado di prestare la propria opera lavora-	
	tiva.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,	
	fax, e-mail, a mano alla cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	
	ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma del-	
	la legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	

strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 34.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o

	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax,	
	e-mail;	
	ARTICOLO 14	
	LIQUIDAZIONE	

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di

esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 15 BIS

FINANZIAMENTI

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.

- I finanziamenti sono liberi.

ARTICOLO 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventa-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;

- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori;

= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

- il residuo alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposizioni

dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio

sia devoluta alle riserve indivisibili.

Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno determinati nei regolamenti interni.

ARTICOLO 19

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 20

Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma, tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 22

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderogabili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 23

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;

2. l'Organo Amministrativo;

4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 24

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) - la nomina dell'Organo amministrativo;

c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto costitutivo.

Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assembleare.

L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla

proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente
l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla
nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 25

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante
avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del
luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della
eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno
ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante af-
fissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali
della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso
termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento o a mezzo posta elettronica o fax o messaggio elet-
tronico whatsapp, facebook od altro social-network esistente
adottato dalla cooperativa.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa va-
lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati
tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo
amministrativo e di controllo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-
nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-
legio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo
del capitale sociale.

ARTICOLO 26

	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabi-	
	le dalla legge.	
	ARTICOLO 27	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello della società.

ARTICOLO 27 bis

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 28

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in

ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-
tori.

La durata in carica degli amministratori è stabilita nel ri-
spetto dei limiti fissati dall'art. 2475 del codice civile.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-
gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-
ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,
complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a
giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto
o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative,
salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territo-
riali.

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-
bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi
vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì
il rimborso delle spese sostenute per conto della società
nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-
sidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministra-
zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti
dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;

gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla assemblea dei soci dalla legge.

Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa

34 di 41

	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili	
	se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o	
	se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno	
	fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne	
	o attenuarne le conseguenze dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-	
	stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune	
	da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,	
	dandone immediata notizia per iscritto al presidente del col-	
	legio sindacale.	
	ARTICOLO 32	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile	
	oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapita-	
	re, anche via fax, posta elettronica e raccomandata a mano ai	
	consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi	
	prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consi-	

glio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se debitamente autorizzato, il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati, gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34

ORGANO DI CONTROLLO

All'organo di controllo si applicano gli articoli 2543 e 2477 del codice civile.

Articolo 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Articolo 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione

	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie.	
	- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-	
	ti.	
	Articolo 38	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 39	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, in-	
	terpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente	
	statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei so-	
	ci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci	
	per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico	
	Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbi-	
	tro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol-	

	tura di Sassari. Rientrano nella presente clausola compromis-	
	soria anche le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo	
	la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'ac-	
	cettazione del relativo incarico. La parte che ricorre all'ar-	
	bitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitra-	
	to sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determi-	
	nando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra	
	le parti.	
	Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di	
	conciliazione secondo il regolamento del servizio di concilia-	
	zione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui	
	all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-	
	ni, esercitare il recesso.	
	Articolo 40	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo or-	
	ganizzativo, amministrativo e legale della società ed il con-	
	trollo contabile spettano al collegio sindacale che sarà for-	
	mato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti	
	tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	

40 di 41

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.